



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°77 del 28/09/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 settembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ARDUINI VINCENZO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRICE CALCIO PER VIOLAZIONE DELL'ART 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RELAZIONE AL CU N.114, LETT C DELL'1/7/2017, ED A CARICO DELLA SOC. A.S.D. TORRICE CALCIO, AI SENSI DELL'ART 4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DI CUI SOPRA.

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota del 5/12/2017, trasmessa dal C.R. Lazio alla Procura Federale, in cui evidenziava che la Soc. Torrice Calcio, partecipante nella stagione sportiva 2017/2018 al Campionato di Prima Categoria, ometteva di conferire la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; la Procura stessa iniziava ad esperire le opportune indagini al riguardo.

Dalla documentazione acquisita, la Procura accertava la fondatezza della segnalazione del C.R. Lazio, limitando la consumazione della ipotesi violativa sino alla data del 2/02/2018, allorché la Soc. Torrice Calcio affidava l'incarico di tecnico al Sig. Giovanni Bellardini, allenatore di base, codice numero 31154, nel mentre in epoca antecedente la società non si era avvalsa della guida tecnica di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Ritenuto che dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere comportamenti violativi delle norme in oggetto posti in essere nei soggetti in argomento e che, pertanto, la Procura ha inteso deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale.

Alla riunione indetta per il giorno 27/09/2018 è presente per la Procura Federale l'Avv.to Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura ha insistito nell'atto di deferimento chiedendo nelle conclusioni le seguenti sanzioni:

- Al Presidente della Società A.S.D. Torrice Calcio, Sig. Arduini Vincenzo l'inibizione di mesi 4;
- Alla Società A.S.D. Torrice Calcio l'ammenda di Euro 500,00.

Questo Tribunale Federale Territoriale, dopo aver attentamente valutato la situazione, e tenuto conto che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possono essere lievemente rivisitate, in considerazione di precedenti giurisprudenziali per casi analoghi a quello in esame

DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- Al Presidente della società A.S.D. Torrice Calcio, Sig. Arduini Vincenzo l'inibizione di mesi 3;
- Alla società A.S.D. Torrice Calcio l'ammenda di Euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. FIANCO PIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCALAMBRA SERRONE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RELAZIONE AL C.U. N.114, LETT C DELL'1/7/2017, ED A CARICO DELLA SOC. SCALAMBRA SERRONE, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LA VIOLAZIONE DI CUI SOPRA.

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota del 5/12/2017, trasmessa dal C.R. Lazio alla Procura Federale, in cui evidenziava che la Soc. Scalambra Serrone, partecipante nella stagione sportiva 2017/18 al campionato di Promozione, ometteva di conferire la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; per questi motivi la Procura stessa iniziava ad esperire le opportune indagini al riguardo.

Dalla documentazione acquisita, la Procura accertava la fondatezza della segnalazione del C.R. Lazio, limitando la consumazione della ipotesi violativa sino alla data del 14/03/2018, allorché la Soc. Scalambra Serrone affidava l'incarico di tecnico al Sig. Manuel Cristofari, allenatore di base, codice numero 108744, nel mentre in epoca antecedente la società non si era avvalsa della guida tecnica di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Ritenuto che, dalla complessa attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati, appaiono emergere comportamenti violativi delle norme in oggetto posti in essere nei soggetti in argomento e che pertanto la Procura ha inteso deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale.

Alla riunione indetta per il giorno 27/09/2018 è presente per la Procura Federale l'Avv.to Francesco Bevivino, mentre per i deferiti nessuno è presente.

La Procura ha insistito nell'atto di deferimento chiedendo nelle conclusioni le seguenti sanzioni:

- Al Presidente della Società A.S.D. Scalambra Serrone, Sig. Fianco Pio, l'inibizione di mesi 5.
- Alla Società A.S.D. Scalambra Serrone l'ammenda di Euro 600,00.

Questo Tribunale Federale Territoriale, in considerazione di precedenti giurisprudenziali per casi analoghi a quello in esame, ritenuto che le sanzioni proposte dalla Procura Federale possono essere lievemente rivisitate e ridotte, nello specifico in relazione all'inibizione a carico del Presidente della Società, per tutti questi motivi

DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- Al Presidente della Società A.S.D. Scalambra Serrone, Sig. Fianco Pio, l'inibizione di mesi 4.
- Alla Società A.S.D. Scalambra Serrone l'ammenda di Euro 600,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MARCUCCI FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S., IL SIG. D'ANIELLO SALVATORE, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMA 2 DEL C.G.S. E ALL'ART.61 DELLE N.O.I.F., IL CALCIATORE NERONI MIRKO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART.22, COMMI 2 E 6 DEL C.G.S. E LA SOCIETÀ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PER COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI.

Tutto nasce da una segnalazione della Società S.S. Pietro e Paolo al C.R. Lazio, che a sua volta, la trasmetteva alla Procura Federale per le indagini del caso, riguardante il comportamento della Soc. ASD Team Nuova Florida 2005 che ha utilizzato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Neroni Mirko nella gara del 10 febbraio 2018 contro la società S.S. Pietro e Paolo (Campionato Giovanissimi Provinciali).

La Procura Federale ha accertato i fatti e ha notato che nel C.U. n°47 dell'8 febbraio 2018 il Giudice Sportivo, in relazione alla gara del 3 febbraio 2018 aveva squalificato per 1 gara il calciatore Neroni Mirko, che avrebbe dovuto scontarla nella successiva gara del 10 febbraio 2018. Ha rilevato, la Procura, che la Soc. Team Nuova Florida 2005 ha chiesto il rinvio della gara del 10 febbraio 2018, accordatogli dalla Delegazione Provinciale di Latina e che, pertanto, il calciatore in questione avrebbe dovuto scontarla nella gara del 17 febbraio 2018.

Invece, dal C.u. n°49 del 22 febbraio 2018 è risultato che il calciatore è stato utilizzato nell'incontro del 17/02/2018 ed anche squalificato per 2 gare dal Giudice Sportivo per fatti accaduti nel corso della predetta gara.

La Procura Federale, tenuto conto di tutto ciò ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale per le violazioni normative indicate in epigrafe:

- Il Presidente della Società ASD Team Nuova Florida 2005, Sig. Marcucci Franco per aver consentito l'utilizzo del calciatore Neroni Mirko in posizione di squalifica nella gara del 17/02/2018 contro la società S.S. Pietro e Paolo;
- Il Sig. D'Aniello Salvatore, dirigente della società, per aver sottoscritto la distinta di gara del 17/02/2018 in cui ha attestato la regolarità di partecipazione dei calciatori alla gara in argomento;
- Il calciatore Neroni Mirko per aver partecipato alla gara senza averne titolo;
- La soc. ASD Team Nuova Florida 2005 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. per il comportamento dei soggetti sopraindicati.

Alla riunione indetta per il giorno 27 settembre 2018 da questo Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l'Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è comparso per i deferiti.

La Procura Federale, preliminarmente precisa che il giocatore partecipava alla gara del Campionato Juniores Provinciale e non al Campionato Giovanissimi Provinciali, erroneamente riportato per errore materiale.

Insiste la Procura nell'accoglimento del deferimento chiedendo le seguenti sanzioni:

- Il Presidente della Società ASD Team Nuova Florida 2005, Sig. Marcucci Franco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- Il Sig. D'Aniello Salvatore, dirigente della società, inibizione di giorni 21 (ventuno);
- Il calciatore Neroni Mirko, squalifica per 1 gara;
- La soc. ASD Team Nuova Florida 2005, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel Campionato Juniores di competenza, nella corrente Stagione Sportiva, nonché l'ammenda di Euro 300,00.

Questo Tribunale Federale Territoriale, valutato con particolare attenzione la situazione non può che concordare con le sanzioni proposte dalla Procura Federale, ritenendo che le stesse appaiono congrue, tenuto altresì conto dei precedenti giurisprudenziali per casi analoghi a quello in esame. Per tutto quanto sopra detto e ritenuto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il deferimento, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare le seguenti sanzioni:

- Il Presidente della Società ASD Team Nuova Florida 2005, Sig. Marcucci Franco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- Il Sig. D'Aniello Salvatore, dirigente della società, inibizione di giorni 21 (ventuno);
- Il calciatore Neroni Mirko, squalifica per 1 gara;
- La soc. ASD Team Nuova Florida 2005, penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel Campionato Juniores di competenza, nella corrente Stagione Sportiva, nonché l'ammenda di Euro 300,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma il 28 settembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli